



Sentenza n. 132 /2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del giudice Marcello Iacubino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37522/PC** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza di:

Fasinella Michela Bertilla (FSNMHL64S53E493H), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Giulia SELANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Foggia alla Via F. Buonarota n. 3 (domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo di PEC: selano.alessiagiulia@avvocatifoggia.legalmail.it);

contro

I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via Nicolò Putignani n. 108 (pec: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it).

Oggetto: richiesta riconoscimento benefici previdenziali di cui all'art. 80 c.3 L.388/2000.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Visto il D. Lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile (“c.g.c.”).

Uditi, nella pubblica udienza del 6 giugno 2024, con l’assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Caterina Di Palma, l’Avv. Alessia Giulia Selano per la parte ricorrente, l’Avv. Ilaria De Leonardis per l’INPS, come da verbale.

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente conveniva in giudizio l’Inps dinanzi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Foggia al fine di vedersi riconosciuti i requisiti di cui all’art. 80 c. 3 L. 388/2000.

Con sentenza del 09.11.2023 il Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia, anche a seguito del difetto di giurisdizione del giudice ordinario eccepito dall’Inps unitamente all’improponibilità della domanda giudiziale stante l’omessa presentazione della previa domanda amministrativa di accredito contributivo da parte della ricorrente, declinava la propria giurisdizione a favore di questa Corte; la ricorrente quindi riassumeva il giudizio avanti a questo giudice con ricorso notificato all’Istituto previdenziale il 27.02.2024.

Premessa la propria qualifica di docente in servizio presso il “*Liceo Zingarelli - Sacro Cuore*” di Cerignola, in punto di fatto la ricorrente espone:

- che è stata riconosciuta, in data 11.03.2021, invalida al 75% in quanto affetta da plurime patologie;
- che la Commissione Medica di Prima Istanza, in sede di visita di revisione del 27.04.2023, ha accertato la sussistenza di un quadro invalidante tale da ridurre la capacità lavorativa in misura pari al 67%;

- che il giudizio espresso dalla Commissione non le consente di poter fruire del beneficio contributivo di cui all'art. 80, comma 3, L. 388/2000 e, sulla scorta di quanto dedotto, sollecita la nomina di un C.T.U., ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per la verifica preventiva di uno stato invalidante pari o superiore al 74%, onde conseguire il beneficio innanzi indicato.

In punto di diritto:

- richiama il citato art. 80 c. 3 della L. 388/2000, il quale prevede che: *“a decorrere dall'anno 2002... agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al t.u. delle norme in materia di pensioni di guerra ... è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”*;

- cita la sentenza della Suprema Corte n. 9960 del 12 maggio 2005 secondo cui: *“dalla disciplina descritta possono ricavarsi almeno due corollari: a) poiché la maggiorazione di anzianità spetta per i periodi di attività effettiva, vanno esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto, in quanto non correlati ad attività lavorativa; b) a tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni, ... svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, anche per periodo*

anteriore al 1° gennaio 2002”; e ancora che: “l’art. 80 c.3 della L. 388/2000 riconosce il beneficio a coloro ai quali sia stata riconosciuta una invalidità superiore al 74% e non anche ai semplici portatori di siffatta invalidità, il che lascia presumere l’esigenza di un riscontro formale di tale requisito sanitario in presenza del quale soltanto opera l’accredito contributivo”;

- ritiene ammissibile la proposizione della domanda giudiziale nella forma dell’accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis c.p.c. al fine di far accertare una invalidità nella misura del 75% per il riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa utili ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, come da seguenti recenti pronunce giurisprudenziali: Cass., n. 24953 del 2021 e n. 36948 del 2022.

Per tali ragioni, chiede a questa Corte, a norma dell’art. 445 bis c.p.c., di:

“a) provvedere alla nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio, affinché accerti la sussistenza dei requisiti sanitari dell’odierna istante tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% (art. 13 L. 118/71), sin dalla data di revoca ovvero da una data successiva, che sarà eventualmente accertata nell’espletanda CTU, così come previsto per il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 80, comma 3, L. 388/00;

b) per l’effetto, decretare che la ricorrente è affetta da patologie tali da determinare un grado di invalidità in misura superiore al 74%, così come prescritto per il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 80, comma 3, L. 388/00;

c) condannare l’INPS, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, gravati di IVA e CPA, come per legge,

distraendoli in favore del sottoscritto difensore antistatario”.

2. Si è costituito l’INPS eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza – per difetto del requisito sanitario – del ricorso.

Sotto il primo profilo l’Istituto, nel premettere che la ricorrente presta ancora servizio come da ella stessa dichiarato, deduce che la concessione del beneficio in argomento è subordinata all’allegazione, in sede di presentazione di domanda amministrativa per la concessione del trattamento pensionistico, di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, come si evince chiaramente dal tenore letterale della citata disposizione e come riconosciuto già da questa Sezione con sentenza n. 386/2020, (nonché, più di recente, con sentenza n. 236/2023).

3. Nel corso della odierna udienza il legale del ricorrente ha concluso insistendo per l’accertamento del requisito sanitario, rimettendosi per il resto agli atti scritti; l’Avv. Ilaria De Leonardis si è riportata alle deduzioni e conclusioni formulate negli atti scritti, insistendo per il rigetto del ricorso.

La causa è quindi passata in decisione come da dispositivo – letto in udienza – di seguito trascritto.

4. La domanda di cui al presente giudizio, nonostante abbia per oggetto la richiesta di accertamento tecnico preventivo in merito al riconoscimento di un grado di invalidità superiore al 74%, formulata in sede giudiziaria ordinaria, deve essere qualificata come domanda tesa all’accertamento della sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito sanitario per l’accesso ai benefici di cui all’art. 80, comma 3, L. 388/2000.

Per quanto riguarda tale questione, la Sezione intende dare continuità al proprio precedente approdo (richiamato dall'INPS) raggiunto con sentenza (definitiva) n. 386/2020 (di recente confermata anche dalla pronuncia n. 236/2023).

In tale decisione è stato condivisibilmente sostenuto che il ricorso è inammissibile per mancata definizione, almeno per implicito, della pregiudiziale amministrativa stabilita dall'art. 153, comma 1, lett. b del c.g.c. (cfr. Sez. giur. Liguria, n. 171 del 18/10/17; Sez. giur. Lazio n. 33 del 01/02/2017, secondo cui *“2 Tuttavia, alla domanda di cui al ricorso deve essere sotteso a pena di inammissibilità l'interesse al ricorso stesso, secondo principi generali che nei giudizi in materia di pensione trovano espressione nell'art. 71 del r.d. n. 1038 del 1933, secondo cui la domanda proposta senza che si sia provveduto in sede amministrativa è inammissibile, e oggi nell'art. 153, comma 1, lett. b) del D.lgs. n.174/2016”*).

In tal senso è del resto la costante giurisprudenza di appello (cfr., tra le più recenti in materia di benefici *ex lege* 388/2000, la IIIA, sentenza n. 533/2016, che ha confermato la sentenza dichiarativa di inammissibilità emessa in primo grado).

Sebbene astrattamente sussista, nel caso di specie, la giurisdizione di questa Corte – limitatamente all'accertamento dello stato invalidante correlato a domanda di agevolazione contributiva a fini pensionistici – tuttavia, rimane impregiudicata ogni valutazione della Sezione circa eventuali cause di inammissibilità della domanda: in termini, Cass., SS. UU., n. 5467 del 2009; conf. n. 4325/2014, rese in relazione al riconoscimento della causa di servizio e richiamate dalla pronuncia della medesima Corte regolatrice, Sez. Unite, sent. 21490 del 20.10.2010 la quale, per quanto affermativa della

giurisdizione di questa Corte in materia, è stata pronunciata in una fattispecie nella quale l'interessato aveva certamente chiesto l'accertamento dello stato di invalidità, ma aveva anche contestualmente domandato il riconoscimento dei benefici *de quibus* all'istituto, cosa che non risulta nella presente fattispecie, dove la domanda si pone come una mera azione di accertamento svincolata da una preventiva richiesta di godimento dei benefici stessi da presentare in uno alla richiesta del pensionamento.

Al riguardo, pur non ignorando questo giudice che nella specie il mero accertamento richiesto con la domanda proposta davanti a questo giudice è finalizzato alla maturazione dei contributi figurativi di cui alla cit. L. n. 388 del 2000, art. 80, per incrementare l'anzianità contributiva relativa ad un trattamento pensionistico pubblico, dagli atti di causa emerge che non vi è stato neanche un provvedimento implicito di diniego formatosi su un'istanza di riconoscimento di tale trattamento.

Per quanto la norma, nel prevedere che l'invalido debba presentare apposita richiesta per conseguire il beneficio contributivo, non stabilisce che tale istanza debba essere presentata al momento del collocamento in quiescenza, e dunque consente all'interessato di presentare domanda per il riconoscimento di detto beneficio in costanza di attività lavorativa al fine di maturare il diritto a pensione anticipatamente, si osserva che da un lato detta norma esige comunque che la domanda sia presentata; dall'altro, tuttavia, che lo speciale regime processuale in essere presso il giudice contabile postula che la possibilità di azionare la pretesa pensionistica sia preceduta, a pena di inammissibilità, dal previo esame della domanda in sede amministrativa (la c.d. pregiudiziale amministrativa).

La predetta disposizione (sostanzialmente ripetitiva della norma di cui all'art. 71, lett. b, del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038) è caratterizzata da un evidente scopo deflattivo, essendo finalizzata ad evitare che la tutela giurisdizionale sia azionata prima ancora che l'amministrazione sia stata posta in grado di conoscere i presupposti del diritto alla prestazione previdenziale pretesa, non potendosi quindi consentire di aggirare la causa di inammissibilità prescritta per la certezza dei rapporti fra il pensionato pubblico e l'Amministrazione previdenziale.

Del resto, la stessa sentenza delle sezioni unite n. 5467 del 2009, resa in una causa volta all'accertamento della dipendenza delle denunciate infermità da causa di servizio al fine del futuro riconoscimento della pensione privilegiata, e volta a stabilire se essa fosse attribuita o no alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti, ha affermato il principio secondo cui, *«nella specie, non incide assolutamente sulla affermata giurisdizione della Corte dei conti - dipendente soltanto, si ribadisce, dall'oggetto della domanda, concernente certamente la "materia" pensionistica - la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio attivo, tale circostanza, estranea al giudizio di queste sezioni unite, potendo eventualmente rilevare, secondo l'autonomo giudizio sul punto dell'adita sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, sull'ammissibilità della proposta domanda»*.

Per di più, la stessa Corte di Cassazione, in un caso analogo, in base alla richiamata disciplina, ha reputato che deve ritenersi *«necessario che l'interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa all'Inps (...è riconosciuto, a loro richiesta...», “il beneficio”)*, mentre l'accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al

74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione (Cass. Sez. Lavoro, n. 25395/2016). Sempre la Cassazione ha avuto modo di ribadire più volte che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza (Cass. S.U. n. 27187/2006; v. pure Cass. 27151/2009; in senso conforme, tra le tante, Cass. 9117/2003; Cass. n. 3905/2003; Cass. n. 10039/2002)» (Corte dei conti, Sez. giur. Puglia, sent. n. 292/2020).

Né, d'altro canto, risulta dirimente la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla parte ricorrente, atteso che in essa si afferma il principio secondo cui l'attivazione della speciale procedura per ATPO di cui all'art. 445 bis c.p.c. per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, è ben sorretta dalla sussistenza di uno specifico interesse ad agire, in quanto funzionale all'accertamento de *“lo status di portatore di handicap grave [che] assume di per sè pieno rilievo giuridico, essendo tutelato dall'ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dallo stesso generate (Cass. n. 24953 del 2021)”* (in termini, Cass. n. 36948 del 2022), e perciò *“indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio”*; ragion per cui *“in altri termini, ... l'istanza rivolta al mero riconoscimento dello stato psico - fisico di portatore di handicap grave - in concreto negato dal soggetto che istituzionalmente ha il potere di accertarlo - non richiede nessun'altra indicazione, al fine di integrare l'interesse*

ad attivare il procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c.;" in tale prospettiva, "a maggior ragione, dunque, dovrà ritenersi la correttezza dell'operato del difensore ... il quale ha avviato la causa nella sede processuale dell'accertamento tecnico preventivo per sentir accertare lo stato d'invalidità nella prospettiva del riconoscimento di una specifica provvidenza".

In sostanza, in dette decisioni del 2021 e 2022 la Suprema Corte, premessa la natura e la ratio della normativa di settore, di cui in particolare alla L. n. 104 del 1992, che *"mostra forte attenzione alla necessità dell'inclusione oltre la mera assistenza"* (Cass. n. 24953 del 2021) e pone al centro di tutta una serie di misure specifiche di tutela del portatore di handicap il riconoscimento di *"un vero e proprio status (...), trattandosi propriamente di una qualità giuridica che la L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 1, attribuisce ad un soggetto (...) nei confronti di altri soggetti nell'ambito dell'ordinamento giuridico"*, ha concluso che *"tale condizione della persona assume un pieno rilievo giuridico, assimilabile a quello che si suole definire quale forma di status moderno, generato dalla pulsione della legislazione ordinaria verso la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono al raggiungimento di una eguaglianza sostanziale tra i cittadini (art. 3 Cost., comma 2). Dunque, l'istanza tesa al semplice riconoscimento di tale stato psicofisico non richiede altra indicazione al fine di integrare l'interesse ad attivare il procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., laddove il medesimo stato sia stato in concreto negato dal soggetto che istituzionalmente ha il potere di accertarlo"*.

In questo senso, dunque, deve ritenersi che il mero riconoscimento della veduta *"posizione soggettiva, di sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata*

persona e rilevante per il diritto...” – riconoscimento che in sede giudiziaria non può che avvenire attraverso lo strumento di tutela processuale dell’accertamento tecnico preventivo di cui alla richiamata previsione del codice di rito – solo a tali fini integri *“una fattispecie completa e non frazionaria che restituisce (...) alla persona da tutelare una variegata gamma di strumenti giuridici atti a tentare di colmare i divari che l’inserimento sociale determina”*.

Di conseguenza, non può ritenersi che il mero accertamento del fatto costitutivo (lo *status* invalidante) inerente alla citata posizione soggettiva possa essere postulato davanti a questa Corte sulla base di una mera enunciazione nell’oggetto della domanda della *“materia”* pensionistica, a prescindere, tuttavia, del tutto da una concreta istanza sia di accesso al beneficio contributivo di cui alla citata L. n. 388/2000 che di pensionamento, ove si consideri che tale accertamento costituirebbe solo uno degli elementi di fatto richiesti ai fini dell’accesso alla veduta agevolazione contributiva; elementi – è bene rammentarlo – il cui apprezzamento è rimesso all’Istituto previdenziale.

Corollario logico-giuridico di tale ragionamento è che non è proponibile un’azione autonoma di mero accertamento di un fatto giuridicamente rilevante, quale quello ivi rappresentato, poiché esso costituisce solo un elemento frazionario della più ampia fattispecie costitutiva del diritto al pensionamento, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (cfr. tra le ultime, Cass. Sez. Lavoro, ord. n. 4729 del 14 febbraio 2022, secondo cui *“l’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza*

l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire”).

In sostanza, nel ribadire che le stesse Sezioni unite cit. (ord. n. 4325/2014) hanno comunque ritenuto (sia pure in materia di richiesta di pensione privilegiata) che la circostanza secondo cui il ricorrente sia ancora in servizio attivo possa «*eventualmente rilevare, secondo l'autonomo giudizio sul punto dell'adita sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, sull'ammissibilità della proposta domanda*», e considerando che nella materia delle pensioni pubbliche si può adire la Corte dei conti per la tutela di una posizione sostanziale di natura pensionistica concreta e attuale (non futura e, come tale, eventuale) che si ritenga lesa dall'amministrazione, nel caso che occupa, in cui un procedimento pensionistico non è mai stato incardinato (perché manca del tutto la relativa domanda, finanche dell'agevolazione contributiva di cui si opina), il presente ricorso, finalizzato solo a ottenere un accertamento di un requisito richiesto quale presupposto per il futuro riconoscimento di un beneficio previdenziale a fini pensionistici, va dichiarato inammissibile.

Nel caso di specie, difatti, l'interessata – tuttora in servizio come comprovato documentalmente – solo in sede giudiziaria si è limitata a chiedere il mero accertamento dello stato invalidante (valido a molteplici fini) senza richiedere all'INPS il beneficio previsto dal citato art. 80, co. 3 della legge 388/2000.

Soltanto con il ricorso giurisdizionale, nell'impugnare il verbale della Commissione dell'invalidità civile, ha rappresentato che tale accertamento è finalizzato al

riconoscimento della maggiorazione contributiva di cui al predetto art. 80 legge 388/2000.

Per quanto precede, in ossequio ad indirizzi giurisprudenziali ormai consolidati, il giudicante, in assenza di una pronuncia amministrativa, sia pur implicitamente negativa, sulla posizione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente, reputa non soddisfatto il presupposto d'ammissibilità previsto dall'art. 153, comma 1, lett. b del c.g.c., con conseguente inammissibilità del ricorso.

I rimanenti motivi di merito rimangono assorbiti.

5. La definizione solo in rito della causa, impregiudicata ogni ulteriore valutazione del merito, rappresenta giusto motivo per compensare le spese di lite ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese di lite compensate.

Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 6 giugno 2024.

Il Giudice

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il 11/06/2024

L'assistente Amministrativo

F.to digitalmente dott.ssa Caterina Di Palma

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

F.to digitalmente (Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il 11/06/2024

L'assistente Amministrativo

F.to digitalmente dott.ssa Caterina Di Palma

In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Bari, 11/06/2024

L'assistente Amministrativo

F.to digitalmente dott.ssa Caterina Di Palma